



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - CAP 98020
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Area Amministrativa-
p. iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7
affari.general@pec.comune.ali.me.it
www.comune.ali.me.it

COPIA DETERMINA n. 163 /A del 27.10.2020

Oggetto: PRESA D'ATTO DI ASSENZA PER MALATTIA DIPENDENTE MATRICOLA 68 – RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 36 DEL CCNL DEL 18.05.2018

IL RESPONSABILE

Richiamato l'art. 36 del CCNL 18.05.2018, laddove:

- al comma 1, è riportato che: *“Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso”*;
- al comma 2: *“Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi”*;

Dato atto che ai sensi del predetto articolo, il comma 10 riporta che:

“Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenta per malattia, fermo restando la normativa vigente, è il seguente:

- a) intera retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella 1 allegata al CCNL del 6.7.1995;*
- b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;*
- c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;*
- d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;*
- e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b), se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell'attività svolta nel corso dell'anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.*

Atteso che il dipendente matricola 68 – Cat. A1 – figura professionale *“Operaio”*, assunto a tempo indeterminato a 24 ore settimanali, nel triennio antecedente l'ultimo episodio morboso (certificato medico n. 261289414 dal 03.09.2020 al 17.09.2020) è risultato assente dal servizio per malattia per complessivi 276 giorni;

Considerato che, in riferimento alla normativa contrattuale in vigore:

a - al fine della determinazione del periodo di comporto, occorre:

- determinare il triennio precedente l'ultimo episodio morboso (primo giorno dell'inizio della malattia in atto, andando a ritroso di tre anni);
- sommare le assenze intervenute nel suddetto periodo (triennio);
- sommare alle assenze effettuate nel triennio quelle dell'ultimo episodio morboso;

b - per quanto concerne il trattamento economico è previsto:

- l'intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di assenza (270 giorni);
- il 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza (90 giorni);
- il 50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi di assenza (180 giorni)

ACCERTATO che dei predetti 276 giorni di assenza per malattia, 270 sono stati retribuiti al 100%, mentre i restanti 6 giorni sono soggetti ad una riduzione del 10%;

RITENUTO, in conformità alla normativa sopra riportata, di dover determinare la decorrenza del trattamento economico ridotto spettante al dipendente di che trattasi;

VISTA la determina Sindacale n° 03 del 15/05/2020, con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa e dei rispettivi servizi, ai sensi dell'art.53, comma 23, L.n.388/2000;

DATO ATTO della competenza , in capo all'Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Ali, all'adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell'Area Amministrativa dell'Ente, in virtù dell'art.53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell'art. 4 del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi adottato con delibera di giunta Municipale n.34 del 18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta municipale n.52 del 17.10.2013;

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i.;

VISTA la Legge n.142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.51 , comma 3° della Legge 8/6/90, n° 142, così come modificato dall'art.6 della Legge 15/5/97, n°127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art.2, comma 3° della L.R. del 7/9/98, n° 23;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Per tutto quanto evidenziato in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

DI PRENDERE ATTO che il dipendente matricola 68 ha maturato nel triennio antecedente l'ultimo episodio morboso intercorso dal 30.03.2017 al 17.09.2020 (come da ultimo certificato medico n. 261289414 del 03.09.2020 di giorni 15), complessivi n. giorni 276, specificando che i 270 giorni di malattia maturati in capo al dipendente sono stati esauriti l'11.09.2020;

DI DARE ATTO che al dipendente matricola 68, per i 6 giorni eccedenti la soglia dei 270 giorni di assenza per malattia e comunque per mesi tre, competono gli emolumenti fissi spettanti nella misura del 90%, superato questo limite il dipendente avrà diritto a percepire per i successivi sei mesi il 50% dello stipendio fisso spettante previsto dal CCNL;

DI RIDURRE al suddetto dipendente il trattamento economico in godimento nella misura del 10% a far data dal 12.09.2020 per un totale complessivo di mesi tre, così come disposto dal comma 10 dell'art. 36 del CCNL 18.05.2018;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'interessato e al Responsabile del Servizio Economico Finanziario al fine di porre in essere gli adempimenti di competenza per l'applicazione della suddetta riduzione della retribuzione spettante al dipendente a valere dal 12.09.2020;

DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento all'albo pretorio on-line di questo Comune;

DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all'ufficio Segreteria perché provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
IL SINDACO
F.TO: (Ing. Rao Natale)

COPIA DETERMINA N. 163/A DEL 27.09.2020

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DI ASSENZA PER MALATTIA DIPENDENTE
MATRICOLA 68 – RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DEL
COMMA 10 DELL'ART. 36 DEL CCNL DEL 18.05.2018**

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 1990, introdotto dall'art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

ATTESTA

che la complessiva somma pari ad euro /// (///) trova la relativa copertura finanziaria al CODICE n. ///, Cap. n. /// Imp. N./// del bilancio comunale pluriennale - esercizio finanziario 2020/2021 in fase di approvazione.;

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.

Ali, 27.10.2020

**Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria
F.TO: Rag. Natale Satta**

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on – Line del comune di Ali

dal _____ al _____ N° Reg. _____

Ali, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
